

LE NOVITÀ D'INTERESSE FISCALE DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023

Il 29 dicembre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n. 197/2022 (nota come Legge di Bilancio 2023, di seguito “**LDB23**”), recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”.

Per comodità di consultazione riportiamo nel seguito l'indice delle misure fiscali seguendo la suddivisione per macrotematiche.

SOMMARIO

A. MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

- | | |
|---|---|
| 1. ARTICOLO 1, COMMI 2-9: CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO DI IMPOSTA, IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE | 5 |
| 2. ARTICOLO 1, COMMA 10: SUPERBONUS | 6 |
| 3. ARTICOLO 1, COMMI 11 E 12: AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023 | 6 |

- | | |
|--|---|
| 4. ARTICOLO 1, COMMI 13-14: RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL PRIMO TRIMESTRE 2023 E RIDUZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO SULLE SOMMINISTRAZIONI DI ENERGIA TERMICA PRODOTTA CON GAS METANO | 7 |
| 5. ARTICOLO 1, COMMA 16: ESTENSIONE RIDUZIONE IVA AL SETTORE DEL TELERISCALDAMENTO | 7 |
| 6. ARTICOLO 1, COMMI 30-38: ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/1854 DEL CONSIGLIO DEL 6 OTTOBRE 2022 RELATIVO A UN INTERVENTO DI EMERGENZA PER FAR FRONTE AI PREZZI ELEVATI DELL'ENERGIA | 7 |
| 7. ARTICOLO 1, COMMA 45-50: ESTENSIONE CREDITO DI IMPOSTA PER L'ACQUISTO CARBURANTI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA E DELLA PESCA | 9 |

B. RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE

- | | |
|---|----|
| 1. ARTICOLO 1, COMMA 54: REGIME FORFETTARIO | 9 |
| 2. ARTICOLO 1, COMMI 55-57: TASSA PIATTA INCREMENTALE | 10 |
| 3. ARTICOLO 1, COMMI 58-62: DETASSAZIONE DELLE MANCE PERCEPITE DAL PERSONALE IMPIEGATO NEL SETTORE RICETTIVO E DI SOMMINISTRAZIONE DI PASTI E BEVANDE | 10 |

- | | | | |
|--|----|---|----|
| 4. ARTICOLO 1, COMMA 63:
RIDUZIONE DELL'IMPOSTA
SOSTITUTIVA APPLICABILE AI
PREMI DI PRODUTTIVITÀ DEI
LAVORATORI DIPENDENTI | 11 | 11. ARTICOLO 1, COMMI 77-78:
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE
PRESTAZIONI CORRISPOSTE
DALL'ASSICURAZIONE
INVALIDITÀ, VECCHIAIA E
SUPERSTITI SVIZZERA E DALLA
GESTIONE DELLA PREVIDENZA
PROFESSIONALE PER LA
VECCHIAIA, I SUPERSTITI E
L'INVALIDITÀ SVIZZERA | 13 |
| 5. ARTICOLO 1, COMMA 64:
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI
DECORRENZA DELL'EFFICACIA
DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE
ALLA SUGAR TAX E PLASTIC TAX | 11 | 12. ARTICOLO 1, COMMA 79:
PENSIONI CORRISPOSTE DAL
PRINCIPATO DI MONACO | 14 |
| 6. ARTICOLO 1, COMMI 65-71:
IMPRESE OPERANTI NEL
SETTORE DEL COMMERCIO DI
PRODOTTI DI CONSUMO AL
DETTAGLIO E DESTINAZIONI SU
CONTI CORRENTI VINCOLATI | 12 | 13. ARTICOLO 1, COMMA 80:
PROROGA ESENZIONE IRPEF
REDDITI DOMINICALI E AGRARI | 14 |
| 7. ARTICOLO 1, COMMA 72:
ALIQUOTA IVA PER PRODOTTI
PER L'INFANZIA E PER LA
PROTEZIONE DELL'IGIENE
INTIMA FEMMINILE | 12 | 14. ARTICOLO 1, COMMA 81-82:
ESENZIONE IMU SU IMMOBILI
OCCUPATI | 14 |
| 8. ARTICOLO 1, COMMA 73:
RIDUZIONE DELL'IVA
APPLICABILE SUL PELLETT | 13 | C. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ENTRATE | |
| 9. ARTICOLO 1, COMMI 74-75:
PROROGA, PER IL 2023, DELLE
AGEVOLAZIONI PER
L'ACQUISTO DELLA CASA DI
ABITAZIONE IN FAVORE DI
COLORO CHE NON HANNO
COMPIUTO TRENTASEI ANNI | 13 | 1. ARTICOLO 1, COMMI 84-86:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
INDEDUCIBILITÀ DEI COSTI
DERIVANTI DA OPERAZIONI
INTERCORSE CON IMPRESE
LOCALIZZATE IN PAESI O
TERRITORI NON COOPERATIVI AI
FINI FISCALI | 14 |
| 10. ARTICOLO 1, COMMA 76: MISURE
PER FAVORIRE LA RIPRESA DEL
MERCATO IMMOBILIARE
(DETRAZIONE IVA IMPRESE
COSTRUTTRICI) | 13 | 2. ARTICOLO 1, COMMI 87-95:
IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLE
RISERVE DI UTILI | 15 |
| | | 3. ARTICOLO 1, COMMI 96-99:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TASSAZIONE DELLE
PLUSVALENZE REALIZZATE DA
SOGETTI ESTERI | 16 |

4. ARTICOLO 1, COMMI 100-105: ASSEGNAZIONE AGEVOLATA AI SOCI	17	15. ARTICOLO 1, COMMA 152: RESPONSABILITÀ CESSIONARIO E COMMITTENTE PER OPERAZIONI IVA INESISTENTI	27
5. ARTICOLO 1, COMMA 106: ESTROMISSIONE DEI BENI DELLE IMPRESE INDIVIDUALI	18	D. MISURE IN SOSTEGNO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE	
6. ARTICOLO 1, COMMI 107-109: RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E PARTECIPAZIONI	18	1. ARTICOLO 1, COMMI 153-161 E 163- 165: DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI	28
7. ARTICOLO 1, COMMA 110: AGEVOLAZIONI PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA	18	2. ARTICOLO 1, COMMI 166-173: REGOLARIZZAZIONE IRREGOLARITÀ FORMALI	29
8. ARTICOLO 1, COMMI 112-114: AFFRANCAMENTO QUOTE DI OICR E POLIZZE ASSICURATIVE	19	3. ARTICOLO 1, COMMI 174-178: RAVVEDIMENTO SPECIALE	29
9. ARTICOLO 1, COMMI 115-121: CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ TEMPORANEO PER IL 2023	20	4. ARTICOLO 1, COMMI 179-185: ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO	30
10. ARTICOLO 1, COMMA 122: ACCISA TABACCHI	22	5. ARTICOLO 1, COMMI 186-205: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE	31
11. ARTICOLO 1, COMMI 123-125: PROROGA DI SCADENZE DELLE CONCESSIONI PER L'ESERCIZIO E LA RACCOLTA DI GIOCHI PUBBLICI	23	6. ARTICOLO 1, COMMI 206-212: CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE	33
12. ARTICOLO 1, COMMI 126-147: NORME IN MATERIA DI CRIPTO- ATTIVITÀ	23	7. ARTICOLO 1, COMMI 213-218: RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE	33
13. ARTICOLO 1, COMMI 148-150: PRESIDIO PREVENTIVO CONNESSO ALL'ATTRIBUZIONE E ALL'OPERATIVITÀ DELLE PARTITE IVA	23		
14. ARTICOLO 1, COMMA 151: VENDITA DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI	27		

8. ARTICOLO 1, COMMI 219-221: REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO/MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE	34	5. ARTICOLO 1, COMMA 276: CONTABILITÀ SEMPLIFICATA	39
9. ARTICOLO 1, COMMI 222-230: STRALCIO DEI DEBITI FINO A MILLE EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE	35	6. ARTICOLO 1, COMMA 277: BONUS MOBILI	39
10. ARTICOLO 1, COMMI 231-252: DEFINIZIONE AGEVOLATA CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022	35	F. MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI	
11. ARTICOLO 1, COMMI 253-254: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI DI INESIGIBILITÀ	36	1. ARTICOLO 1, COMMI 384-388: MEZZI DI PAGAMENTO	39
E. ALTRE MISURE FISCALI		2. ARTICOLO 1, COMMA 395: PROROGA DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI CONSULENZA RELATIVE ALLA QUOTAZIONE DELLE PMI	40
1. ARTICOLO 1, COMMA 255: IMPLEMENTAZIONE IN ITALIA DELLA C.D. INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION	37	3. ARTICOLO 1, COMMI 396-401: PROMOZIONE E SOSTEGNO DELLE COMUNITÀ E DEI TERRITORI DELLE FONDAZIONI BANCARIE IN DIFFICOLTÀ	40
2. ARTICOLO 1, COMMA 264: ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE	38	4. ARTICOLO 1, COMMA 423: TERMINI DI CONSEGNA DEI BENI ORDINATI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2022 PER L'ACQUISIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI	40
3. ARTICOLO 1, COMMI 271-272: PROROGA DEI TERMINI DI RIVERSAMENTO DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	38	G. TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE	
4. ARTICOLO 1, COMMI 273-275: ESTENSIONE DEL PRINCIPIO DI DERIVAZIONE RAFFORZATA	38	1. ARTICOLO 1, COMMI 614-615: CREDITI D'IMPOSTA IN MATERIE SPORTIVA	41
		H. MISURA IN MATERIA AMBIENTALE	
		1. ARTICOLO 1, COMMI 685-690: CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI MATERIALI RICICLATI PROVENIENTI DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA	41

I. REGIONI ED ENTI LOCALI

1. ARTICOLO 1, COMMA 787:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
IMPOSTA DI SOGGIORNO 42

J. DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

1. ARTICOLO 1, COMMI 894-895:
PROROGA "SUPERBONUS" AL
110% 42

A. MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

1. **Articolo 1, commi 2-9: Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale**

La LDB23 eleva le percentuali dei **crediti d'imposta**, già concessi durante il 2022, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare:

- un **credito d'imposta del 45%** (in luogo del 40%) per le **imprese energivore** (imprese che consumano almeno 1GWh/anno e operano in determinati settori);
- un **credito d'imposta del 35%** (in luogo del 30%) per le **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile**

pari o superiore a 4,5 kW (diverse dalle energivore). È necessario che il costo della componente energetica, calcolata sulla base della media del quarto trimestre 2022, abbia subito un **incremento superiore al 30 % rispetto al medesimo periodo (trimestre) dell'anno 2019;**

- un **credito d'imposta del 45%** per le **imprese gasivore** (imprese che consumano almeno 1GWh/anno; hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% di tale volume di gas, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici e operano in determinati settori) e **non gasivore**. Tuttavia, è necessario che il **prezzo di riferimento del gas naturale**, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo (trimestre) dell'anno 2019.**

Per le **imprese non energivore e non gasivore** (beneficiarie del contributo

straordinario) che si sono rifornite nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si sono rifornite nel quarto trimestre 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione riportando il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

I crediti d'imposta potranno essere utilizzati o ceduti entro il 31 dicembre 2023 (salvo apposizione del **visto di conformità**):

- per intero dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- per due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario o di determinate imprese assicurative autorizzate ad operare in Italia.

2. **Articolo 1, comma 10: Superbonus**

Le spese relative all'**installazione di impianti solari fotovoltaici** in aree o strutture non pertinenti, anche di proprietà di terzi (diversi dagli immobili su cui sono stati realizzati i c.d. interventi trainanti; purché situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli per gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, aree tutelate di interesse paesaggistico), beneficiano della **detrazione del 110%** (c.d. **superbonus**), **se l'installazione viene realizzata da:**

- organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
- organizzazioni di volontariato e
- associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. **Articolo 1, commi 11 e 12: Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023**

Per calmierare l'impatto dell'aumento dei prezzi dell'energia sulle bollette, viene previsto **l'annullamento, per il primo trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico** (componenti volte a finanziare obiettivi di interesse generale i cui obiettivi attengono principalmente allo

sviluppo delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica) applicate alle utenze domestiche e alle **utenze non domestiche in bassa tensione**, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

4. Articolo 1, commi 13-14: Riduzione dell'imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano

Per contenere gli effetti dell'aumento del prezzo del gas, la LDB23 prevede che le somministrazioni di gas naturale (usi civili e industriali) continuano a beneficiare dell'abbassamento dell'aliquota **Iva al 5%** (in deroga all'aliquota del 10 o 22%) anche nel **primo trimestre 2023**.

Inoltre, superando la posizione dell'Agenzia delle entrate (risp. interpello n. 284 del 20 maggio 2022), viene previsto che le **somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia** (tipologia contrattuale caratterizzata dalla cessione al cliente finale dell'energia termica in luogo della

fornitura diretta di combustibile) scontino l'**aliquota Iva al 5%**.

Infine, viene disposto che rimarranno inalterate le **aliquote relative agli oneri generali** di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel quarto trimestre del 2022.

5. Articolo 1, comma 16: Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

La LDB23, superando la posizione dell'Agenzia delle entrate (risp. interpello n. 284 del 20 maggio 2022), prevede l'applicazione dell'aliquota Iva al 5% anche alle forniture di servizi di **teleriscaldamento**, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di **gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023**, l'aliquota **IVA ridotta al 5%**.

Se le forniture sono contabilizzate **sulla base di consumi stimati**, la LDB23 chiarisce che l'aliquota ridotta si applica **anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi** riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023.

6. Articolo 1, commi 30-38: attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6

ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

La LDB23 dà piena attuazione alle regole sul **price-cup** contenute nel Regolamento (UE) 2022/1854, prevedendo un **limite massimo di 180€/MWh** sui **ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari**, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia (*i.e.* energia eolica; energia solare (termica e fotovoltaica); energia geotermica; energia idroelettrica senza serbatoio; combustibili da biomassa (combustibili solidi o gassosi da biomassa), escluso il biometano; rifiuti; energia nucleare; lignite; prodotti del petrolio greggio; torba).

In particolare, **a partire dal 1° dicembre 2022 e fino al 30 giugno 2023**, viene previsto un **meccanismo di compensazione cosiddetto a una via**, in base al quale il Gestore dei servizi energetici (**GSE**) **calcola**, relativamente all'energia immessa in rete dagli impianti interessati, **la differenza tra:**

- il **tetto ai ricavi** (*i.e.* 180€/MWh) e
- un **prezzo di mercato pari alla media mensile del prezzo zonale orario di mercato, ponderata** che:

- per gli impianti non programmabili, viene calcolata sulla base del profilo di produzione del singolo impianto; mentre
- per gli impianti programmabili, viene calcolata in maniera aritmetica.

Se la differenza è negativa (il prezzo di mercato supera il *price cup*), **il GSE procedea richiederne la restituzione dell'eccedenza.**

La LDB23 esclude l'applicazione del *price-cup*:

- all'energia prodotta da impianti di potenza fino a 20 kW;
- all'energia oggetto di contratti di fornitura conclusi prima del 1° dicembre 2022, purché le condizioni di tali contratti non siano collegate all'andamento dei prezzi dei mercati spot;
- all'energia oggetto di contratti di ritiro da parte del GSE ad un prezzo non superiore al tetto previsto;
- agli impianti a fonti rinnovabili che producono energia elettrica condivisa nell'ambito delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo.

Infine, mediante un'interpretazione autentica, la LDB23 chiarisce che il **meccanismo del price-cup non si applica** nel caso in cui i produttori appartenenti a un gruppo societario cedano l'energia elettrica immessa in rete a imprese appartenenti al **medesimo gruppo societario**.

Di converso, tale meccanismo trova applicazione ai contratti stipulati tra le imprese del gruppo, anche non produttrici, e altre persone fisiche o giuridiche esterne al gruppo societario.

7. Articolo 1, comma 45-50: estensione credito di imposta per l'acquisto carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

La LDB23 riconosce alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e agromeccanica, ovvero attività di supporto alla produzione vegetale (ATECO 01.61) un credito d'imposta del 20% della spesa sostenuta nel primo trimestre 2023 per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati nello svolgimento delle suddette attività.

Le imprese esercenti attività agricola e della pesca possono beneficiare altresì del credito d'imposta del 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e

della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.

Le imprese beneficiarie possono, entro il 31 dicembre 2023, cedere (salvo opposizione del **visto di conformità**):

- per intero dalle medesime imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
- per due ulteriori cessioni, se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dal Testo Unico Bancario o di determinate imprese assicurative autorizzate ad operare in Italia.

B. RIDUZIONE PRESSIONE FISCALE:

1. Articolo 1, comma 54: Regime forfettario

La LDB23 ha modificato il **regime forfettario** destinato agli esercenti attività d'impresa e arti e professioni (introdotto dalla Legge di Bilancio 2015, L. 190/2014) prevedendo:

- l'**innalzamento a 85.000 euro** della soglia di volume dei ricavi per l'accesso al regime (rispetto al

precedente limite previsto a 65.000 euro);

- una clausola anti-elusiva, secondo cui, in caso di **superamento della soglia di 100.000 euro** di fatturato nell'anno stesso, il contribuente **uscirà immediatamente dal regime** con conseguente applicazione di imposta sul valore aggiunto a partire dall'operazione che ha comportato il superamento della suddetta soglia;
- la **fuoriuscita dal regime forfettario a partire dall'anno successivo per i contribuenti che abbiano superato la soglia dei 85.000 euro** (purché al di sotto dei 100.000 euro).

Per quanto riguarda, invece, **l'aliquota del 15% e la determinazione del reddito imponibile rimane immutato il quadro normativo** e le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate (circ. n. 10 del 4 aprile 2016 e n. 9 del 10 aprile 2019).

2. Articolo 1, commi 55-57: Tassa piatta incrementale

La LDB23 prevede per l'anno 2023 che i **contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, a cui non risulta applicabile il regime forfettario**, possano beneficiare di

un'imposta sostitutiva del 15%, in luogo delle aliquote ordinarie Irpef per scaglioni di reddito.

La **base imponibile**, fino all'importo di 40.000 euro, viene calcolata sulla differenza tra il reddito determinato nel 2023 ed il reddito di importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest'ultimo ammontare. L'eccedenza concorrerà alla formazione della base imponibile Irpef ordinariamente determinata.

Base imponibile superiore a 40.000				
Annualità	2023	2022	2021	2020
Redditi	160.000	70.000	100.000	40.000
Franchigia 5%			5.000	
Base imponibile (160-100-5)	55.000			
Base imponibile Flat tax 15%	40.000			
Base imponibile regole ordinarie (160-40)	120.000			

Base imponibile inferiore a 40.000				
Annualità	2023	2022	2021	2020
Redditi	140.000	70.000	100.000	40.000
Franchigia 5%			5.000	
Base imponibile (140-100-5)	35.000			
Base imponibile Flat tax 15%	35.000			
Base imponibile regole ordinarie (140-35)	105.000			

3. Articolo 1, commi 58-62: Detassazione delle mance

percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

La LDB23 prevede che le **somme date dai clienti a titolo di liberalità** (c.d. "mance"), in contante o attraverso mezzi di pagamento elettronici, ai dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, **costituiscono redditi di lavoro dipendente**.

Salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, è possibile beneficiare di **un'imposta sostitutiva con aliquota del 5%**, se:

- le mance non superano il limite del 25% del reddito totale percepito nell'anno precedente;
- il reddito da lavoro dipendente non supera euro 50.000,00 nell'anno precedente.

In tal caso, **l'imposta sostitutiva viene applicata dal datore di lavoro**, in qualità di sostituto d'imposta.

Le mance sono prese in considerazione per la spettanza e determinazione di deduzioni e detrazioni ma **non rilevano, invece, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli**

infortuni sul lavoro e le malattie professionali così come non rilevano ai fini del calcolo del TFR.

4. Articolo 1, comma 63: Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti

La LDB23 prevede **un'imposta sostitutiva** Irpef e delle addizionali regionali e comunali **del 5%** (ridotta dal 10%) sui **premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa corrisposti nel 2023 ai lavoratori dipendenti del settore privato**. Tuttavia, l'importo non può superare i 3.000 euro lordi o di 4.000 euro se l'azienda coinvolge pariteticamente i lavoratori nella organizzazione del lavoro.

L'agevolazione è applicabile esclusivamente ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 80.000 (si considera l'anno precedente rispetto a quello di percezione delle somme).

5. Articolo 1, comma 64: Differimento dei termini di decorrenza dell'efficacia delle disposizioni relative alla sugar tax e plastic tax

Il Legislatore ha **posticipato l'entrata in vigore delle imposte sul consumo c.d. Plastic Tax e Sugar Tax** (introdotte dalla Legge di bilancio 2020) al 1° gennaio 2024.

La *Plastic tax*, colpirà il consumo dei manufatti di plastica con singolo impiego ("MACSI") destinati a una funzione di contenimento/protezione manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, prevedendo il pagamento pari allo 0,45% per chilogrammo di materia plastica contenuta nei MACSI.

La *Sugar Tax*, invece, è l'imposta sul consumo delle bevande edulcorate ed è fissata in misura pari a euro 10 per ettolitro, per i prodotti finiti, e 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti da utilizzarsi previa diluizione.

6. Articolo 1, commi 65-71: Imprese operanti nel settore del commercio di prodotti di consumo al dettaglio e destinazioni su conti correnti vincolati

La LDB23 prevede, **a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i quattro successivi**, le imprese che operano principalmente nei **settori del commercio al dettaglio** (alimentari e non, ivi compresi i grandi magazzini,

tabacco ed elettronica), possono **dedurre le quote di ammortamento** dei fabbricati strumentali utilizzati, applicando un **coefficiente del 6%**.

La medesima agevolazione è prevista per le imprese il cui valore patrimoniale sia prevalentemente **costituito da beni immobili** utilizzati per scopi diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

Inoltre, qualora sia stato adottato il regime di tassazione di gruppo, l'agevolazione si applica anche ai fabbricati concessi in locazione ad imprese che operano nei suddetti settori e che abbiano aderito al regime di tassazione di gruppo medesimo.

7. Articolo 1, comma 72: Aliquota Iva per prodotti per l'infanzia e per la protezione dell'igiene intima femminile

La LDB23 ha ridisegnato le aliquote Iva per i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile e per l'infanzia.

Infatti, in base alla nuova normativa, **sconteranno un'Iva al 5%:**

- i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, indipendentemente dalla loro caratteristiche;

- alcuni prodotti per i lattanti (fino a dodici mesi) e i bambini di prima infanzia (1-3 anni) come il latte (in polvere o liquido), le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, i seggiolini da installare sulle autovetture e i pannolini.

8. Articolo 1, comma 73: Riduzione dell'Iva applicabile sul pellet

La LDB23 **assoggetta ad aliquota IVA ridotta al 10% la cessione dei pellet**, in luogo dell'aliquota ordinaria al 22%.

9. Articolo 1, commi 74-75: Proroga, per il 2023, delle agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione in favore di coloro che non hanno compiuto trentasei anni

La LDB23 prevede che le **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** (introdotte dall'art. 64 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 – noto come “Decreto Sostegni *bis*”) sono **prorogate per tutti gli atti stipulati dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023**.

Ne consegue che continueranno ad essere applicati per tutto il 2023 i vantaggi fiscali di:

- esenzione dall'imposta di registro;
- ipotecaria e catastale; e

- delle tasse sulle concessioni governative rispettando i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dall'Agenzia delle entrate (circ. n. 12 del 14 ottobre 2021).

10. Articolo 1, comma 76: Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare (detrazione Iva imprese costruttrici)

La LDB23 prevede la possibilità di **detrarre** dall'imposta lorda – ai fini Irpef – **il 50% dell'Iva pagata in relazione all'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B**, effettuato entro il 31 dicembre 2023, che sono state cedute da OICR immobiliari o dalle imprese costruttrici.

In particolare, la detrazione è pari al 50% dell'imposta dovuta sul prezzo di acquisto, **non può eccedere l'ammontare dell'imposta lorda**, ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui è stata sostenuta la spesa e nei nove anni successivi.

11. Articolo 1, commi 77-78: Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la

vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera

La LDB23 ha previsto (estendendo l'ambito di applicazione) che l'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (**AVS**), la gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (**LPP**) applicano il regime della **ritenuta a titolo di imposta al 5%, ai residenti che ricevano il versamento di tali somme all'estero**, senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani.

Tale regime trova applicazione anche sulle **prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento**.

Non è invece possibile avere né il rimborso né la ripetizione di quanto già versato a titolo definitivo.

L'efficacia di tale disposizione decorre dalla data del 30 settembre 2015.

12. Articolo 1, comma 79: Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco

La LDB23 ha previsto l'assoggettamento a **imposta sostitutiva con aliquota del 5%** delle somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del **Principato di Monaco**, ove **siano percepite da**

soggetti residenti senza l'intervento di intermediari italiani.

13. Articolo 1, comma 80: Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari

La LDB23 prevede che anche per l'anno 2023 i **redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef** dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

14. Articolo 1, comma 81-82: Esenzione IMU su immobili occupati

La LDB23 introduce un'**esenzione dal pagamento dell'IMU**, qualora il proprietario comunichi al comune in cui l'immobile/fabbricato/terreno è ubicato, una **regolare denuncia per i per reati di violazione di domicilio**; e una **denuncia o iniziata azione giudiziaria per i reati di invasione di terreni o edifici**.

Le modalità di comunicazione saranno stabilite con decreto da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore LDB23.

C. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

1. Articolo 1, commi 84-86: Disposizioni in materia di indeducibilità dei costi derivanti

da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali

La LDB23 aggiunge all'art. 110 del D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917 (nel seguito "Tuir") dei **limiti di deducibilità alle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati "non cooperativi" ai fini fiscali** (Consiglio Ecofin, Conclusioni del Consiglio 5 dicembre 2017, documento 15429/17, Allegato I).

In particolare, viene previsto che talune spese e componenti negativi derivanti da operazioni concretamente eseguite con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori **non cooperativi a fini fiscali** sono ammessi in **deduzione nei limiti del loro valore normale** (ai sensi dell'art. 9 del Tuir).

Nel caso in cui, tuttavia, sia possibile **dimostrare l'interesse economico e la concreta esecuzione** delle operazioni realizzate dalle imprese residenti in Italia, non si applicheranno le suddette limitazioni e opereranno le **regole ordinarie per la deduzione dei costi**.

Inoltre, viene reintrodotta l'obbligo di **segnalare i costi di tali operazioni separatamente nella dichiarazione dei**

redditi, indipendentemente dal superamento del valore normale dell'operazione.

2. Articolo 1, commi 87-95: Imposta sostitutiva sulle riserve di utili

La LDB23 consente ai contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri, in particolare ubicati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la **possibilità di affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva**, gli utili e le riserve di utili non distribuiti alla data di entrata in vigore della LDB23 che risultino dal bilancio chiuso nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

In particolare, si tratta di un'opzione che può essere **esercitata nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e comporta il versamento – in un'unica soluzione nel 2023 – di:

- un'imposta sostitutiva del 9% per i soggetti Ires
- un'imposta sostitutiva del 30% per i soggetti Irpef.

La relazione illustrativa ha chiarito che è possibile effettuare il **cherry-picking**, ovvero che l'opzione può essere

esercitata in relazione a tutte o soltanto ad alcune (o una sola) delle partecipate estere.

Qualora il rimpatrio degli utili sia **effettuato entro i termini per il saldo delle imposte dovute per il 2023** (i.e., entro il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022; oppure entro il 30 giugno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) l'aliquota dell'**imposta sostitutiva si riduce di tre punti percentuali** (quindi al 6% per i soggetti Ires e al 27% per i soggetti Irpef).

Con specifico riguardo **ai soggetti Ires**, è richiesto che **gli utili vengano accantonati**, per almeno due esercizi, in una specifica riserva di patrimonio netto. Ai fini della determinazione del costo fiscale della partecipazione nell'entità estera, quest'ultimo è incrementato dell'importo delle somme assoggettate a imposizione sostitutiva del 6% e ridotto degli utili distribuiti.

Viene infine previsto che **l'opzione è esercitabile anche per gli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano la cd. "branch exemption"** (secondo cui i proventi prodotti all'estero dalla stabile organizzazione sono esenti da imposta, in deroga al principio per cui devono

essere tassati in Italia i redditi ovunque prodotti).

3. Articolo 1, commi 96-99: Disposizioni in materia di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri

La LDB23 modifica la disciplina sulla **tassazione dei redditi prodotti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato**, prevista dall'art. 23 del Tuir.

In particolare, viene prevista la tassazione in Italia dei redditi derivanti dalle plusvalenze da cessione di partecipazioni in società ed enti non residenti (cessione di titoli non negoziati in mercati regolamentati), a condizione che il valore di tali **partecipazioni per più del 50% derivi, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia.**

Si tratta di una novità che, tuttavia, **origina nell'art. 13, comma 4, del Modello OCSE** e che, peraltro, è stato recepito in diverse **convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.**

La LDB23 modifica anche l'art. 5, comma 5, D.Lgs. 461/1997, prevedendo che **non si applica l'imposta sostitutiva:**

- sulle plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- sugli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili percepiti da alcuni soggetti (enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti in Paesi consentono un adeguato scambio di informazioni; banche centrali o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.

Infine, viene specificato che gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa (cd. **immobili merce**), nonché quelli utilizzati direttamente nell'esercizio d'impresa (cd. **immobili strumentali**), **sono esclusi dalle soglie rilevanti per l'imposizione in Italia delle plusvalenze** derivanti dalle relative cessioni.

Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero istituiti nella UE e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio

economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.

4. Articolo 1, commi 100-105: Assegnazione agevolata ai soci

La LDB23 consente alle società che intendano **cedere o assegnare ai soci, iscritti nel libro soci, i beni immobili e beni mobili registrati entro** il prossimo 30 settembre 2023, di applicare **un'imposta sostitutiva dell'8%** (10,5% se la società risulta non operativa in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti) sulla differenza tra:

- il valore normale/catastale dei beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e di beni mobili registrati e
- il loro costo fiscalmente riconosciuto.

Ai fini dell'**imposta di registro**, viene previsto che alle assegnazioni e alle cessioni ai soci dei suddetti beni si applicano, se ricorrono le condizioni, **le aliquote proporzionali ridotte alla metà** (i.e. al 4,5% in luogo del 9%). Mentre, le **imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa** (invece dell'aliquota del 2% per le imposte ipotecarie e dell'1% per quelle catastali).

Per quanto riguarda il **versamento dell'imposta sostitutiva**, la LDB23

prevede che debba avvenire in due rate: **il 60% entro il 31 luglio 2023** e la **restante parte entro il 30 novembre 2023**.

**5. Articolo 1, comma 106:
Estromissione dei beni delle
imprese individuali**

La LDB23 consente di **escludere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023 i beni immobili strumentali, posseduti alla data del 31 ottobre 2022, dal patrimonio dell'impresa** e assegnarli all'imprenditore individuale mediante il **pagamento di un'imposta sostitutiva Irpef e Irap con aliquota dell'8%**.

Per quanto riguarda il **versamento dell'imposta sostitutiva**, la LDB23 prevede che debba avvenire in due rate **entro il 30 novembre 2023 ed entro il 30 giugno 2024**.

**6. Articolo 1, commi 107-109:
Rideterminazione dei valori di
acquisto dei terreni e
partecipazioni**

La LDB23 consente alle **persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rideterminare, per il 2023, il costo o valore di acquisto:**

- **delle quote, titoli e diritti negoziati nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, al valore normale** (in base alla media aritmetica dei prezzi rilevanti nell'ultimo mese),
- **delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati e dei terreni (agricoli e edificabili) posseduti alla data del 1° gennaio 2023, al valore di perizia**

versando un'imposta sostitutiva con aliquota al 16%, entro il 15 novembre 2023.

È consentita la rateizzazione per un numero massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2023 pagando un tasso di interesse del 3% sulle rate successiva alla prima.

**7. Articolo 1, comma 110:
Agevolazioni piccola proprietà
contadina**

La LDB23 prevede per le **persone fisiche di età inferiore a quaranta anni** la possibilità di **applicare imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed imposta catastale nella misura dell'1%:**

- sui trasferimenti immobiliari; e
- sugli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli.

A tal fine è richiesta una **dichiarazione nell'atto di trasferimento** di voler conseguire, entro il termine di **ventiquattro mesi**, l'iscrizione nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali.

Infine, la LDB23 dispone particolari agevolazioni fiscali per i **trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani** (*inter alia* imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed esenzione dalle imposte catastale e di bollo).

8. Articolo 1, commi 112-114: Affrancamento quote di OICR e polizze assicurative

La LDB23 prevede la possibilità di assoggettare a **imposta sostitutiva con aliquota del 14%** i redditi derivanti **dalle cessioni o dal rimborso di quote e/o azioni di OICR** aventi forma contrattuale (fondi comuni) e di OICR aventi forma statutaria (Sicav).

In particolare, l'imposta sostitutiva si applica sulla **differenza tra:**

- **il valore delle quote e/o azioni** come rilevato nei prospetti periodici alla data del **31 dicembre 2022**; e
- **il costo o il valore di acquisto o il valore di sottoscrizione.**

Trattandosi di una facoltà, sarà cura del **contribuente inviare entro il 30 giugno 2023** un'apposita **comunicazione all'intermediario** presso il quale è intrattenuta la custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro rapporto delle quote o azioni OICR.

Entro il **16 settembre 2023**, invece, gli intermediari dovranno effettuare il **versamento dell'imposta sostitutiva.**

Qualora **non vi siano intermediari**, il contribuente provvederà ad esercitare l'opzione in **dichiarazione dei redditi per l'annualità 2022** e a **versare l'imposta sostitutiva entro il termine per il saldo delle imposte sui redditi (30 novembre).**

L'opzione **non può essere esercitata** qualora per il rapporto di gestione delle quote o azioni di OICR sia stato optato il **regime di risparmio gestito.** In questo caso, sarà applicabile l'**aliquota ordinaria.**

Per quanto riguarda **le polizze assicurative**, la LDB23 prevede per il contribuente che abbia stipulato polizze assicurative (ramo vita e ramo capitalizzazioni e non riscattate prima del 1° gennaio 2025) la possibilità di assoggettare a tassazione i redditi derivanti dalla differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati, applicando **un'imposta sostitutiva pari al 14%**.

L'imposta sostitutiva dovrà essere versata dall'impresa di assicurazione **entro il 16 settembre 2023**.

9. Articolo 1, commi 115-121: Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

La LDB23 prevede, per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica gas naturale o prodotti petroliferi, un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di **prelievo temporaneo per l'anno 2023 applicando un'aliquota del 50%** sul reddito complessivo Ires sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2022.

Per poter beneficiare del contributo è tuttavia necessario che:

- il **reddito complessivo Ires 2022 ecceda per almeno il 10% la media**

dei redditi complessivi conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti, assumendo un valore pari a zero nel caso in cui tale media sia negativa;

- almeno **il 75% dei ricavi 2022 deriva dalle attività** di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- l'ammontare del **contributo straordinario non può essere superiore al 25% del valore del patrimonio netto** del soggetto passivo alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Ai fini della determinazione del contributo, la LDB23 ha precisato che **nel computo dei totali delle operazioni attive e passive vanno escluse:**

- le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d'imposta;

- le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui anche gli acquisti ad esse relative non siano territorialmente rilevanti ai fini Iva.

Il contributo è versato **entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023** (i.e. il 30 giugno 2023 per le imprese con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare).

Il contributo di solidarietà temporaneo **non è deducibile ai fini Ires e Irap.**

Il contributo **non spetta ai soggetti che svolgono l'attività di organizzazione e gestione di piattaforme** per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole e microimprese che esercitano l'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000.

Inoltre, tale disposizione apporta **alcune modifiche alla normativa in merito al contributo dovuto per il 2022**, tra le quali:

- il contributo sia dovuto solo se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta 2021 è derivato dalle

attività di produzione di energia elettrica, di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

- la modifica della base imponibile di calcolo, estendendo (dal 31 marzo al 30 aprile) il periodo da prendere in considerazione per la definizione del saldo negativo;
- l'esclusione dal computo dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali intercorse tra soggetti passivi d'imposta;
- l'esclusione dal computo degli attivi le operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini IVA;
- la modifica dei termini di versamento del saldo del contributo dovuto. In particolare, qualora l'importo del contributo dovuto a saldo rideterminato ai

sensi della disposizione normativa in commento sia:

- maggiore di quello originariamente determinato, esso sarà dovuto entro il 31 marzo 2023;
- inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022 il maggior importo versato è ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023.

10. Articolo 1, comma 122: Accisa tabacchi

La LDB23 riconfigura i criteri per il **calcolo dell'accisa sui tabacchi lavorati** (i.e. sigarette, sigari, tabacco trinciato) previsto dall'art. 39-*octies*, comma 3, D.Lgs. 504/1995 (nel seguito "**TUA**"), stabilendo che **l'ammontare dell'accisa è ottenuto dalla somma data dal:**

- **importo specifico fisso** per unità di prodotto, determinato in: (a) 28,00 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2023; (b) 28,20 euro per 1.000 sigarette per l'anno 2024; (c) 28,70 euro per 1.000 sigarette a partire dall'anno 2025, e
- **importo risultante dall'applicazione della nuova aliquota di base del 49,50%**

applicata sul prezzo di vendita al pubblico.

Inoltre, viene previsto che l'onere fiscale minimo **è pari, per l'anno 2023, al 98,10%** della somma dell'accisa globale costituita dalle due suddette componenti e dell'imposta sul valore aggiunto calcolate con riferimento al "PMP-sigarette".

La medesima percentuale è determinata al **98,50% per l'anno 2024** e al **98,60% a partire dall'anno 2025**.

Per quanto attiene i **tabacchi da inalazione senza combustione**, è prevista la rideterminazione dell'accisa in misura pari:

- al 36,5% (in luogo del 40%), dal 1° gennaio 2023,
- al 38% dal 1° gennaio 2024,
- al 39,5% dal 1° gennaio 2025 e
- al 41 % dal 1° gennaio 2026.

Per quanto attiene, invece, i prodotti da **inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide** (sigarette elettroniche), contenenti o meno nicotina, l'imposta di consumo si applica per i prodotti con nicotina, in misura del 15%, e per i prodotti senza nicotina, in misura del 10%, dal 1° gennaio 2023.

Infine, è stato innalzato **l'importo dell'accisa minima gravante sul tabacco trinciato** a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette, **da 130 a 140 euro**.

La LDB23, infine, definisce alcuni **adempimenti a cui sono tenuti i soggetti che effettuano l'immissione in consumo di prodotti contenenti nicotina diversi dai tabacchi lavorati** provenienti da uno Stato dell'UE. Viene stabilito che se il soggetto ha sede nel territorio nazionale ed è autorizzato ad effettuare l'immissione in consumo dei prodotti sopra citati provenienti da uno Stato dell'Unione europea, è **obbligato al pagamento dell'imposta**.

11. Articolo 1, commi 123-125: Proroga di scadenze delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici

La LDB23 prevede che **le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici** in scadenza al 31 dicembre 2022 sono **prorogate fino al 31 dicembre 2024**.

Vengono altresì **prorogate fino al 31 dicembre 2024** anche:

- le **concessioni per la raccolta del gioco del Bingo**, in scadenza il 31 marzo 2023;

- le **concessioni per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito**, mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in scadenza il 29 giugno 2023;
- le **concessioni per la raccolta di scommesse su eventi sportivi**, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali in scadenza il 30 giugno 2024.

Viene stabilito che i concessionari devono corrispondere *una tantum* un importo calcolato in base alle convenzioni accessive con una **maggiorazione del 15%**.

La somma dovrà essere versata **in due rate di pari importo**, con scadenza, per l'anno 2023 rispettivamente 15 luglio e il 1° ottobre 2023; mentre per l'anno 2024 rispettivamente entro il 15 gennaio e il 1° giugno 2024 (**ad eccezione delle concessioni per la raccolta di scommesse su eventi sportivi** che prevede il versamento entro il 15 luglio 2024).

12. Articolo 1, commi 126-147: Norme in materia di crypto-attività

La LDB23 colma un vuoto normativo introducendo **una norma specifica per le crypto-attività** (art. 67, comma 1, lett. c-

sexies e art. 68, comma 9bis) che vengono definite alla stregua di rappresentazioni digitali di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Inoltre, viene specificato che non sono rilevanti ai fini fiscali le permutate tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni.

In particolare, **con riguardo alle persone fisiche** viene prevista:

- la tassazione delle **plusvalenze e altri proventi** realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, applicando **un'imposta sostitutiva con aliquota del 26%**, purché siano superiori a 2.000 euro nel periodo d'imposta;
- la possibilità di portare in deduzione le minusvalenze dalle plusvalenze realizzate fino alla data di entrata in vigore della LDB23.

Per quanto riguarda la **determinazione delle plusvalenze**, queste sono costituite dalla **differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di**

acquisto. Tali plusvalenze possono essere portate in **compensazione** alle relative minusvalenze.

Qualora **le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze**, per un importo maggiore 2.000 euro, l'eccedenza può essere dedotta dalle plusvalenze non oltre il quarto periodo successivo.

In caso di **successione** rileva il costo (valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione). Mentre nel caso di acquisto per **donazione** rileva il costo sostenuto dal donante.

La LDB23, infine, **estende**, alla rilevazione delle cripto-attività, **l'applicazione dei tre diversi regimi** di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997, ovvero il regime:

- della "**dichiarazione**" secondo cui la **plusvalenza rileva al momento del realizzo** con l'applicazione di una ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario oppure al momento della presentazione della dichiarazione;
- del "**risparmio amministrato**" (custodia e amministrazione titoli, deposito titoli, gestione individuale di portafogli o rubrica fondi e prestatori di servizi relativi

all'utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale) secondo cui la **plusvalenza rileva al momento del realizzo** e l'imposta sostitutiva viene applicata dagli intermediari con cui il contribuente intrattiene uno stabile rapporto;

- del **“risparmio gestito”** (intermediario finanziario specializzato come Banche e SICAV) che rispetto agli altri regimi, la **tassazione avviene per “competenza”** cioè nel momento in cui viene valutata la maturazione del provento e non in quello dell'effettiva percezione. L'imposta viene pagata dall'intermediario ed è calcolata sul risultato netto della gestione maturato.

La LDB23 che il **passaggio dal regime amministrato al regime gestito può comportare rilevanza fiscale.**

Con riferimento alla **valutazione delle crypto-attività**, la LDB23 inserisce il comma *3bis* all'art. 110 del Tuir, prevedendo che i **componenti positivi o negativi risultanti dalle valutazioni delle crypto-attività non rilevano ai fini Ires e Irap.**

Ne consegue che sono tassate solo le plusvalenze derivanti dalle cessioni di

cripto-attività e non la mera detenzione delle stesse.

Così come assumono rilevanza ai fini impositivi la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale, in caso di permutate di crypto-attività con altri beni (incluse altre crypto-attività) o di cessioni in cambio di moneta avente corso legale.

Sulla **rideterminazione del valore delle crypto-attività**, la LDB23 consente di **rilevare fiscalmente eventuali crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 applicando un'imposta sostitutiva con aliquota del 14%** sul valore normale di cui all'art. 9 del Tuir, in luogo del costo o valore di acquisto.

È possibile versare l'importo in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2023 in alternativa in un massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data, aggiungendo gli interessi del 3% alla seconda e alla terza rata.

In merito alla **regolarizzazione delle crypto-attività**, la LDB23 consente alle persone fisiche, agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 Tuir residenti in Italia di presentare **un'apposita istanza di emersione** (le cui modalità e termini saranno oggetto di un Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate), nel caso in cui non abbiano

indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi **le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021**, nonché i redditi sulle stesse realizzati.

In particolare, viene previsto nel caso in cui i soggetti sopra menzionati **abbiano realizzato redditi**, il pagamento:

- di un'**imposta sostitutiva con aliquota del 3,5%** del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo; e
- di un'ulteriore **somma pari allo 0,5%** del predetto valore a titolo di sanzioni e interessa per l'omessa dichiarazione delle attività.

Diversamente, nei casi in cui **i soggetti sopra menzionati non abbiano realizzato redditi**, viene previsto il **pagamento di una sanzione per omessa indicazione dello 0,5%** per ciascun anno sul valore delle attività non dichiarate.

La LDB23 prevede l'**applicazione dell'imposta di bollo con aliquota del 2‰** alle comunicazioni periodiche alla clientela da parte del soggetto gestore.

In luogo dell'imposta di bollo, viene prevista, a decorrere dal 2023, l'**applicazione di un'imposta 2‰ sul**

valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti **in Italia** che sarà dovuta secondo le modalità e i termini delle imposte sui redditi (ad esempio detenzione di cripto-attività presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone).

13. Articolo 1, commi 148-150: Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva

La LDB23 interviene per **mitigare il rischio connesso alle cosiddette partite Iva "apri e chiudi"** che avviano la propria attività con lo scopo di effettuare poche operazioni, talvolta non lecite, per poi cessarla senza versare alcunché all'Erario e all'INPS.

In particolare, sui **soggetti considerati "a rischio"** l'Agenzia delle entrate:

- procede alla loro **convocazione** chiedendo di esibire i documenti contabili obbligatori e ogni altro tipo di documento che attesti l'effettivo svolgimento di un'attività economica da parte del soggetto; e
- può emanare il **provvedimento di cessazione** della partita Iva ed una **sanzione di euro 3.000** qualora venga riscontrato il **non effettivo**

svolgimento della suddetta attività. A tal fine non è solidalmente responsabile il professionista che ha trasmesso per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

La LDB23 dispone che, se a seguito della cessazione viene richiesta la riapertura di partita Iva, è obbligatorio prestare una **fidejussione bancaria**, per la durata di **tre anni** dalla data di rilascio della partita Iva e per un **importo pari ad almeno le violazioni fiscali commesse** prima del provvedimento di cessazione e comunque non inferiore, in nessun caso a 50.000 euro.

14. Articolo 1, comma 151: Vendita di beni tramite piattaforme digitali

Al fine di intensificare la lotta all'evasione fiscale, la LB23 ha imposto specifici **obblighi comunicativi** (i.e. dati dei fornitori e delle operazioni effettuate) **a carico delle piattaforme digitali** (interfacce elettroniche, mercato virtuale, portale o mezzi analoghe) che **facilitano la vendita on line di beni** (individuati con un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – ma il *dossier* della Camera dei Deputati ha enucleato già tra gli esempi che potrà trattarsi di telefoni cellulari,

console da gioco, tablet, PC e *laptop*) **situati in Italia a consumatori finali** (c.d. **rapporti Business to Consumer, B2C**).

Tali obblighi **non si riferiranno**, invece, **alle vendite a distanza intra-UE di beni e le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, per le quali continuano a trovare applicazione le regole introdotte dal 1° luglio 2021** in recepimento delle disposizioni europee. Ciò in quanto per queste tipologie di operazioni, la piattaforma digitale, assumendo la veste di fornitore presunto sono già obbligati a versare l'Iva.

15. Articolo 1, comma 152: Responsabilità cessionario e committente per operazioni Iva inesistenti

La LDB23 interviene sulla disciplina sulle **sanzioni previste per le operazioni inesistenti soggette a reverse charge**, modificando l'art. 6, comma 9bis3 del D.Lgs. 471/1997.

In particolare, il **cessionario/committente viene punito** con:

- la **sanzione del 90%** dell'ammontare della detrazione compiuta (cfr. art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997), quando le **operazioni inesistenti imponibili** sono state determinate da un

intento di evasione o di frode del quale sia **provato che il cessionario o committente era consapevole**; ovvero

- la **sanzione ricompresa fra 250 euro e 10.000 euro** in caso di applicazione **dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta** dal cedente o prestatore.

D. MISURE IN SOSTEGNO A FAVORE DEL CONTRIBUENTE

1. Articolo 1, commi 153-161 e 163-165: Definizione agevolata avvisi bonari

La LDB23 prevede che **le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e Iva** (c.d. avvisi bonari) relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021 (ove il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della LDB23) **possono essere definite:**

- **con il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali, degli interessi e somme aggiuntive;**
- beneficiando di una **sanzione del 3%** (in luogo di quella del 30% ridotta a un terzo), senza alcuna

riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.

L'agevolazione riguarda anche **le rate relative a comunicazioni di irregolarità, delle dilazioni ancora in corso all'entrata in vigore della LDB23**, mediante pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive.

In caso di **mancato pagamento**, la definizione non produce effetti e saranno **iscritte a ruolo le residue somme dovute con l'applicazione della sanzione ordinaria del 30%** di cui all'art. 13, D.lgs. 471/1997.

È possibile effettuare il pagamento in **un'unica soluzione entro 30 giorni** dal ricevimento dell'avviso oppure optare per il **pagamento dilazionato per un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. Tuttavia, per i debiti **fino a 5.000 euro**, la rateazione **non può essere superiore a 8 rate di pari importo**.

Viene altresì **differito di un anno il termine per la notifica delle cartelle di pagamento** relative alle comunicazioni di irregolarità per le dichiarazioni in corso al 31 dicembre 2019, nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato nei termini previsti.

Infine, è prevista la **riapertura dei termini per il versamento delle ritenute alla fonte**, incluse per addizionali regionali e comunali e per IVA, già sospese da precedenti provvedimenti, nei confronti di **federazioni sportive nazionali**, enti di promozione sportiva e associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, in scadenza il 22 dicembre 2022.

Il **pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 29 dicembre 2022 oppure dilazionato sino a sessanta rate di pari importo** (le prime tre entro il **29 dicembre 2022** e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese), con una maggiorazione del 3% sulle somme complessivamente dovute.

2. Articolo 1, commi 166-173: Regolarizzazione irregolarità formali

La LDB23 prevede che le **irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti di natura formale commesse entro il 31.10.2022** che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e sul pagamento di Irpef, Ires, Irap e Iva, possono essere sanate mediante il **versamento di una somma**

pari a euro 200 per ciascun periodo di imposta.

Il pagamento deve essere eseguito **in due rate di pari importo**; la prima entro il 31 marzo 2023, la seconda entro il 31 marzo 2024.

Non rientrano, invece, nel perimetro normativo:

- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria e per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero;
- le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

La LDB23 inoltre **eleva a sette anni** (invece degli ordinari cinque) **il termine prescrizionale per le violazioni formali commesse fino al 31.10.2022 oggetto di un processo verbale di constatazione.**

3. Articolo 1, commi 174-178: Ravvedimento speciale

La LDB23 introduce un **ravvedimento speciale in deroga all'istituto del cd. ravvedimento operoso**, attraverso il quale i contribuenti possono sanare le

violazioni (diverse da quelle definibili tramite la definizione degli avvisi bonari e delle irregolarità formali) sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta 2021 e precedenti, **pagando 1/18 del minimo edittale delle sanzioni** irrogabili previsto dalla legge, **oltre all'imposta e agli interessi**.

In particolare, **il contribuente potrà o versare l'importo dovuto in un'unica soluzione entro il 31.03.2023**. Oppure, **in otto rate trimestrali di pari importo** (oltre gli interessi del 2%) rispettando le seguenti scadenze:

- entro il 31.03.2023, la prima rata
- entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno, le rate successive.

La regolarizzazione è, tuttavia, consentita a condizione che **le violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero. Non è ammessa nei casi di emersione di attività finanziarie e patrimoniali all'estero.

Rimangono validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non è

possibile richiedere il rimborso delle somme già versate.

In caso di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine previsto per la rata successiva, il contribuente:

- **decade dal beneficio della rateazione**, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti;
- dovrà pagare una **sanzione del 30%** sul residuo importo dovuto a titolo di imposta e il computo degli **interessi del 4%, decorrenti dal 31 marzo 2023**;
- riceverà, a pena di decadenza, una **cartella di pagamento** entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

4. Articolo 1, commi 179-185: Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La LDB23 prevede che gli **atti di accertamento adottati dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** possono essere definiti mediante il pagamento di una **sanzione ridotta di 1/18** del minimo

previsto dalla legge (in luogo di 1/3), oltre all'**imposta e agli interessi**.

La definizione riguarda:

- gli **accertamenti con adesione relativi a**:
 - processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 31 marzo 2023,
 - gli avvisi di accertamento, rettifica e liquidazione, **non impugnati e ancora impugnabili** e quelli notificati entro il 31 marzo 2023;
- gli atti di **accertamento con adesione relativi ad invito obbligatorio** notificati entro il 31 marzo 2023;
- **acquiescenza degli avvisi di accertamento**, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, **non impugnati e ancora impugnabili**, e quelli notificati entro il 31 marzo 2023, con la stessa sanzione ridotta a un diciottesimo;
- gli **atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili**, ma con il pagamento di interessi.

Non rientrano, invece, gli atti emessi nell'ambito di una procedura di

collaborazione volontaria (c.d. "**voluntary disclosure**").

Le somme dovute potranno essere **pagate (esclusa la compensazione) anche ratealmente nel limite massimo di 20 rate trimestrali di pari importo**, e con una maggiorazione di interessi legali per le rate successive alla prima.

5. Articolo 1, commi 186-205: Definizione agevolata delle controversie tributarie

La LDB23 prevede la possibilità, su domanda del contribuente, di **definire le controversie in ogni stato e grado di giudizio** in cui sia parte l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (nel seguito anche "**Agenzia fiscale**") – comprese le liti pendenti in Cassazione – mediante il **pagamento di un importo pari al valore della controversia** (i.e. al netto degli interessi e sanzioni).

Non rientrano nell'agevolazione le controversie che hanno a oggetto le **risorse proprie tradizionali UE e l'Iva all'importazione**, nonché le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di stato**.

La LDB23 prevede una diversa definizione della controversia a seconda

dello stato in cui si trova. Di seguito una tabella riepilogativa:

Stato/materia della controversia	% pagamento in misura agevolata
Ricorso pendente in I grado	90% del valore della controversia
Sentenza di I grado	40% del valore se l'Agenzia fiscale è soccombente nel I grado
Sentenza di II grado	15% del valore se l'Agenzia fiscale è soccombente nel II grado
In caso di accoglimento parziale del ricorso o di soccombenza ripartita tra il contribuente e l'Agenzia fiscale	Il contribuente pagherà: - un importo pari al 40% (I grado) o al 15% (II grado) sul valore della lite per la parte in cui risulta vittorioso; e - un importo pari al 100% per la parte in cui risulta soccombente
Controversia avente a oggetto solamente sanzioni non collegate al tributo	15% del valore se l'Agenzia fiscale è soccombente
	40% del valore in tutti gli altri casi
Ricorso pendente avanti alla Corte di Cassazione	5% del valore se l'Agenzia fiscale è soccombente sia nel I° che nel II° grado

La **definizione agevolata** può trovare applicazione purché:

- il ricorso in primo grado sia stato notificato entro la data di entrata in vigore della LDB23;

- la **domanda di definizione e con il pagamento entro il 30 giugno 2023;**
- entro tale data il **processo non si sia concluso con una sentenza definitiva.**

Ove gli **importi siano superiori a 1000 euro** è possibile optare per il **pagamento rateale (esclusa la compensazione)**, in un **massimo di 20 rate trimestrali** di pari importo maggiorati di interessi legali (con decorrenza dal 1° aprile 2023 da versare entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno)

La **presentazione dell'istanza sospende il processo sino al 10 luglio 2023** ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di **depositare in giudizio copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.**

Il processo si estingue mediante il deposito della documentazione attestante l'adesione alla procedura e della copia dei versamenti dovuti entro il 10 luglio 2023.

L'eventuale diniego della definizione deve essere notificato entro il **31 luglio 2024** ed è **impugnabile** entro 60 giorni dalla notificazione dello stesso.

6. Articolo 1, commi 206-212: Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

La LDB23 prevede, in alternativa alla definizione agevolata, di cui al precedente paragrafo, la **possibilità di definire entro il 30 giugno 2023** le controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della LDB23, che hanno a oggetto **atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate, mediante la presentazione di un accordo conciliativo prima dell'udienza.**

In tal caso, il contribuente potrà definire la controversia pagando le sanzioni in misura ridotta a un **1/18 del minimo edittale** previsto dalla legge, oltre agli interessi ed eventuali oneri accessori.

Il **pagamento** delle somme così dovute (o della prima rata in caso di dilazione di pagamento per un massimo di **20 rate trimestrali** di pari importo maggiorato di interessi (**esclusa la compensazione**) da versare entro l'ultimo girone successivo alla prima rata) **dovrà essere effettuato nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo.**

Il **mancato pagamento** delle somme dovute o di una delle rate, entro il termine di pagamento della successiva, determina:

- la decadenza dei benefici previsti;
- l'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo d'imposta, interessi e sanzioni;
- la sanzione del 30% di cui all'art. 13, D.lgs. 471/1997, aumentata della metà, calcolata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Sono, invece, **escluse dalla conciliazione agevolata:** le **risorse proprie tradizionali UE**, nonché l'**Iva riscossa sull'importazione**; e le somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato.**

7. Articolo 1, commi 213-218: Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione

La LDB23 prevede, in alternativa alla definizione agevolata, la possibilità di **definire le controversie tributarie** pendenti in cui è parte l'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno 2023, stipulando – previa rinuncia del ricorso principale o incidentale – un **accordo transattivo** avente ad oggetto il pagamento di **sanzioni ridotte a un 1/18 del minimo edittale** oltre alle imposte, agli interessi e agli oneri accessori.

La **definizione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo transattivo**

e con il pagamento integrale (esclusa la compensazione) delle somme dovute **entro 20 giorni dalla sottoscrizione** dell'accordo medesimo.

Non rientrano nell'ambito applicativo della disposizione, anche solo in parte, le risorse proprie tradizionali dell'UE, l'Iva riscossa all'importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

8. Articolo 1, commi 219-221: Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

La LDB23 prevede la facoltà, in relazioni ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, di **regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima delle somme dovute a seguito di:**

- accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento;
- avvisi di rettifica e di liquidazione;
- atti di reclamo o mediazione scaduti;
- accordi di conciliazione;

- conciliazioni giudiziali,

per i quali non sia stata notificata una cartella di pagamento o un atto di intimazione, **corrispondendo la sola imposta, senza sanzioni e interessi.**

L'importo dovuto deve **essere versato entro il 31 marzo 2023** (esclusa compensazione) o tramite un **numero di rate non superiore a venti di pari importo** maggiorato di interessi (prima da corrispondere entro il 31 marzo 2023, . entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.

In caso di **mancato perfezionamento** della regolarizzazione, viene prevista:

- la decadenza dal beneficio;
- l'iscrizione al ruolo degli importi residui a titolo d'imposta di interessi e sanzioni,
- l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 471/1997, prevista per i tardivi e omessi versamenti pari al 30% delle somme dovute;
- la notifica della cartella di pagamento entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale.

9. **Articolo 1, commi 222-230: Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione**

La LDB23 prevede **l'annullamento automatico**, con effetto alla data del 31 marzo 2023, **dei debiti tributari fino a mille euro** (comprensivo di **capitale, interessi e sanzioni**), risultanti dai singoli **carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** da parte delle amministrazioni statali, agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

L'annullamento trova applicazione anche se i suddetti debiti siano già stati ricompresi in procedimenti di definizione agevolata.

Dalla data di entrata in vigore della LDB23 sino all'annullamento è sospesa la riscossione dei relativi debiti.

La LDB23 prevede inoltre:

- un **regime differenziato** per i carichi affidati agli agenti della riscossione da enti diversi rispetto a quelli sopra menzionati che disciplina l'annullamento automatico limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora (a tali enti è prevista la possibilità di

non applicare le disposizioni dell'annullamento automatico);

- una **specifica disciplina** per le altre sanzioni amministrative, incluse quelle per violazioni del codice della strada, in relazione alle quali l'annullamento opera solo per gli interessi.

10. **Articolo 1, commi 231-252: Definizione agevolata carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**

La LDB23 prevede la possibilità di estinguere le somme affidate all'agente della riscossione (c.d. **rottamazione delle cartelle**) tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 con il **pagamento delle somme del solo capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento**, senza versare gli interessi iscritti e le sanzioni, gli interessi di mora, le c.d. sanzioni civili accessorie ai crediti di natura previdenziale e le somme maturate a titolo di aggio.

La definizione agevolata è **estesa alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie** o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, ivi

comprese le sanzioni per violazioni del codice della strada, ma limitatamente agli interessi e all'aggio.

Tali somme potranno essere versate in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2023**, ovvero in un **massimo di 18 rate con un tasso di interessi pari al 2%**. In caso di dilazione del pagamento:

- la prima e la seconda rata dovranno essere pari al 10% delle somme dovute ed essere pagate rispettivamente entro il 31 luglio e 30 novembre 2023;
- le restanti, di pari importo, dovranno essere pagate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre.

Con il **versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate**.

A tal fine, l'agente della riscossione, nell'area riservata del suo sito internet, fornirà al debitore i dati necessari per individuare i carichi definibili, cosicché il debitore possa aderire alla definizione presentando telematicamente all'agente stesso una dichiarazione, entro il 30 aprile 2023 – e che potrà essere modificata fino a tale data –, attraverso cui il **debitore si impegna a rinunciare**

ai giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire.

La LDB23 prevede infine la **remissione in termini** delle precedenti misure di “pace fiscale” (“Rottamazioni” e “saldo e stralcio”) i contribuenti che siano decaduti dai relativi benefici purché la dichiarazione sia stata presentata nei termini di legge.

11. Articolo 1, commi 253-254: Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità

La LDB23 modifica i termini per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

Pertanto, **le comunicazioni di inesigibilità relative agli importi a debito affidati agli agenti della riscossione** sono presentate:

- per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028;
- per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029;
- per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030;
- per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031;

- per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032.

La norma riconosce, inoltre, la possibilità per l'agente della riscossione di presentare le predette comunicazioni di inesigibilità anche anteriormente alle scadenze fissate al verificarsi di alcuni specifici casi di palese inesigibilità (ad esempio intervenuta chiusura del fallimento in presenza di debitore fallito oppure intervenuta prescrizione del diritto di credito).

E. ALTRE MISURE FISCALI

1. Articolo 1, comma 255: Implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption

La LDB23, introducendo i commi 7-ter e 7-quater all'art. 162 del Tuir, chiarisce **quando un veicolo d'investimento non residente che opera in Italia tramite un soggetto indipendente che svolge per suo conto l'attività di gestione di investimenti (asset manager) non configura una stabile organizzazione in Italia.**

In particolare, viene previsto che **l'agente indipendente non è una stabile organizzazione quando conclude abitualmente contratti di**

acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione, in nome e/o per conto del veicolo di investimento non indipendente o contribuisce all'acquisto e/o alla vendita e/o negoziazione di strumenti derivati, al ricorrere **delle seguenti condizioni:**

- il veicolo sia localizzato in uno Stato della *White List*;
- il veicolo di investimento rispetti determinati requisiti di indipendenza da individuarsi con apposito decreto;
- l'*asset manager* non ricopra cariche negli organi di amministrazione e non partecipi ai risultati economici del veicolo in misura superiore al 25%;
- la remunerazione del *asset manager* debba inoltre essere supportata dalla documentazione idonea ai fini del *transfer pricing*.

Qualora le suddette condizioni non siano soddisfatte, l'accertamento della stabile organizzazione **deve essere svolta secondo le consuete norme italiane e convenzionali.**

La LDB23, aggiungendo il comma 9bis all'art. 162 del Tuir, chiarisce che, anche se quando ricorrono le suddette condizioni, **la sede fissa d'affari di un'impresa**

residente in Italia, che ivi svolge la propria attività con il proprio personale, **non viene considerata una stabile organizzazione materiale del veicolo per il solo fatto che l'attività dell'impresa rechi un beneficio alla società veicolo.**

2. Articolo 1, comma 264: Ulteriori disposizioni in materia fiscale

La LDB23 eleva dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022) **l'aliquota dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio** (escluse quelle relative ai contratti aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente) delle società e degli enti che svolgono **attività assicurativa**, passando dallo 0,45% allo **0,50%**.

Il pagamento è effettuato, per ciascun periodo di imposta, **entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi** derivante dalla dichiarazione annuale dei redditi.

3. Articolo 1, commi 271-272: Proroga dei termini di riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

La LDB23 **proroga dal 31 ottobre 2023 al 30 novembre 2023 i termini per il**

riversamento spontaneo del credito d'imposta ricerca e sviluppo per i soggetti che hanno utilizzato indebitamente il credito in compensazione.

È modificata la disciplina delle certificazioni (le cui disposizioni attuative non sono state ancora pubblicate) attestanti la qualificazione degli investimenti nell'ambito di attività ammesse a crediti di imposta (tra cui per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica etc.). I

In particolare, viene stabilito che le certificazioni possono essere richieste purché le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta, nei medesimi periodi, **non siano state già constatate da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

4. Articolo 1, commi 273-275: Estensione del principio di derivazione rafforzata

La LDB23 **estende la disciplina del cd. "principio di derivazione rafforzata"** (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Tuir, riconoscendo, dunque, i criteri di qualificazione, imputazione e classificazione previsti da corretti principi contabili anche ai fini delle

imposte sui redditi) **ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio di esercizio a revisione legale dei conti.**

Le norme introdotte **si applicano a partire dal periodo di imposta in corso al 22 giugno 2022.**

5. Articolo 1, comma 276: contabilità semplificata

La LDB23 **eleva le soglie massime per poter usufruire della c.d. contabilità semplificata** ovvero:

- a **500.000 euro di ricavi** (in luogo dei precedenti 400.000) per le imprese che svolgono **prestazioni di servizi**;
- a **800.000 euro di ricavi** (in luogo dei precedenti 700.000) per le imprese aventi a oggetto altre attività (**cessioni di beni**).

6. Articolo 1, comma 277: Bonus mobili

La LDB23 **incrementa a 8.000 euro** l'importo, per l'**anno 2023** (lasciando a 5.000 euro l'importo per il 2024) ammesso in **detrazione al 50%** per l'acquisto dei **mobili** e dei **grandi elettrodomestici con etichetta energetica** (i forni con classe non inferiore alla A; lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie con classe E; frigoriferi e

congelatori con classe F), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

F. MISURE PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI

1 Articolo 1, commi 384-388: Mezzi di pagamento

La LDB23 ha **previsto l'innalzamento del tetto all'utilizzo del contante a euro 5.000** (in luogo degli euro 1.000).

Viene inoltre previsto che:

- le **associazioni di categoria** maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi tenuti ad accettare anche pagamenti elettronici e dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento **determinano in via convenzionale termini e modalità dei relativi rapporti al fine di garantire l'imposizione di oneri proporzionali** al valore delle singole transazioni;
- le **categorie interessate instaurino un tavolo permanente per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche fino a 30 euro** a carico degli esercenti che presentano ricavi fino a 400.000

euro e parallelamente prevedano un **contributo straordinario pari al 50%** degli utili derivanti dalle commissioni, e da altri proventi, per le transazioni inferiori a 30 euro ovvero una diversa soglia.

2. Articolo 1, comma 395: Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

La LDB23 **proroga al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta** previsto per le **spese di consulenza propedeutiche alla quotazione delle piccole e medie imprese** che si quotano nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Inoltre, viene **innalzato l'importo massimo del credito da 200.000 a 500.000 euro, pari al 50% delle spese propedeutiche alla suddetta quotazione.**

Le specifiche condizioni per beneficiare del credito d'imposta continuano a essere quelle previste dalla Legge 2015/2017 (Legge di Bilancio 2018) e dal **D.M. 23 aprile 2018.**

3. Articolo 1, commi 396-401: Promozione e sostegno delle comunità e dei territori delle fondazioni bancarie in difficoltà

La LDB23 prevede che **le fondazioni di origine bancaria incorporanti** possono beneficiare di un **credito d'imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro** (previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione) qualora le **fondazioni di origine bancaria incorporate versino in gravi difficoltà** e non siano in grado di raggiungere, per le ridotte dimensioni patrimoniali, una specifica capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata.

Per **fondazione di origine bancaria in grave difficoltà**, la LDB23 intende quelle **fondazioni aventi un patrimonio contabile**, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, **non superiore a 50 milioni di euro** e che, sulla base dei bilanci approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano **subito**, rispetto al quinquennio 2012-2016, **una riduzione di almeno il 30% dell'importo delle erogazioni deliberate.**

Per poter usufruire del credito d'imposta, le fondazioni incorporanti sono tenute a **comunicare** all'Associazione di fondazioni di Cassa e di Risparmio (**ACRI**) **le delibere di impegno a effettuare le erogazioni.**

4. Articolo 1, comma 423: Termini di consegna dei beni ordinati entro il

31 dicembre 2022 per l'acquisizione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

La LDB23 **proroga al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le imprese possono beneficiare del credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi** (di cui all'Allegato A della Legge 232/2016).

A tal fine è necessario che il **relativo ordine di acquisto risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data siano stati versati acconti nella misura almeno del 20%**.

Viene previsto infine che il credito d'imposta riconosciuto è pari al:

- **40% del costo**, per la quota di investimenti fino a **2,5 milioni di euro**;
- **20% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a **10 milioni di euro**;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di **20 milioni di euro**.

G TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

1 Articolo 1, commi 614-615: Crediti d'imposta in materie sportiva

La LDB23 **proroga per il 2023 ai soli soggetti titolari reddito d'impresa il credito d'imposta pari al 65%** delle erogazioni liberali (c.d. Sport bonus) in relazione agli **interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche**.

Viene precisato che per il 2023 il credito d'imposta si applica nel limite di 15 milioni di euro e secondo le modalità previste dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Per quanto riguarda invece gli **investimenti pubblicitari di società e associazioni sportive** (effettuati nel primo trimestre 2023) **che investono nei settori giovanili** e rispettano determinati limiti dimensionali, viene previsto un **credito d'imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, non superiore a 10.000 euro**.

H. MISURA IN MATERIA AMBIENTALE

1. Articolo 1, commi 685-690: Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

La LDB23 proroga per gli anni 2023 e 2024 il **credito d'imposta del 36%** delle

spese sostenute con un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di **materiali riciclati** (i.e. prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio).

Il credito d'imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e:

- non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini della deducibilità degli interessi passivi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir);
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non si applica il limite annuale di 250 mila euro, di cui all'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

Il credito è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti riciclati.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta verranno declinati da **un decreto del Ministro dell'ambiente** e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

I REGIONI ENTI LOCALI

1. Articolo 1, comma 787: Disposizioni in materia di imposta di soggiorno

La LDB23 modifica la **disciplina dell'imposta di soggiorno** consentendo i Comuni capoluogo di Provincia (con forte vocazione turistica in cui il dato delle presenze turistiche risulti di 20 volte superiore al numero dei residenti registrate dall'ISTAT) di applicare un'imposta di 10 euro per notte.

J DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

1. Articolo 1, commi 894-895: Proroga "Superbonus" al 110%

La LDB23 mantiene al 110% la **detrazione prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del "Superbonus"**. La proroga riguarda gli interventi:

- diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta

effettuata la c.d. Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);

- effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata entro il 18 novembre 2022 e a condizione che alla data del 31 dicembre 2022 risulti effettuata la CILA;
- effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata tra il 18 novembre e 24 novembre 2022 e a condizione che alla data del 25 novembre 2022 risulti effettuata la CILA;
- comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, alla data del 31 dicembre 2022, risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

La AndNews non costituisce parere legale ed è stata redatta a solo scopo informativo.

www.andpartners.it